



REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 1 (Composizione e Nomina)

1. Per le funzioni di misurazione e valutazione della performance di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. e per i compiti elencati nel successivo art. 4, la Camera di Commercio di Salerno si avvale di un Nucleo di Controllo e Valutazione (di seguito anche NCV) in composizione monocratica, oppure collegiale, con tre componenti.
2. Il NCV è nominato dalla Giunta camerale previa pubblicazione, per un periodo non inferiore a 7 giorni, di un avviso pubblicato all'albo *on line* della Camera di Commercio.
3. L'atto di nomina del NCV è pubblico, in particolare esso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio, unitamente al curriculum ed al compenso percepito.

Art. 2 (Requisiti)

1. L'individuazione del professionista esterno avviene mediante esperimento di una procedura selettiva pubblica cui possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti generali, di competenza, esperienza e di integrità, di seguito elencati:
 - a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro della U.E.;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
 - d) Età non superiore a 65 anni;
 - e) Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento, in Economia e Commercio, Scienze Economico-Aziendali, o Giurisprudenza ovvero di un titolo riconosciuto equivalente rilasciato in altri Paesi dell'Unione Europea;
 - f) Una buona conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche e se di cittadinanza non italiana, è richiesta altresì una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.;
 - g) Comprovata esperienza professionale di almeno otto anni, maturata presso pubbliche amministrazioni, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione strategica, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*;
 - h) Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 - i) Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di nuclei di valutazione o di organismi che svolgono analoghe funzioni prima della scadenza del mandato;
 - j) Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - k) Non aver svolto attività di collaborazione con l'Ente camerale in forma continuativa, ovvero, soggetti che abbiano conflitti di interesse con lo stesso o facciano parte di Aziende o Società cui partecipano finanziariamente la Camera e le sue Aziende Speciali.
 - l) Non essere parenti o affini entro il 4° grado di componenti della Giunta e del Consiglio camerale, ovvero dei dirigenti di ruolo della Camera.

Ai fini della nomina assumono rilievo:

- ✓ I titoli di studio della durata non inferiore ai due anni acquisiti successivamente al conseguimento del titolo di laurea, rilasciati da istituti universitari nazionali o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche;
- ✓ L'iscrizione ad albi professionali relativi al titolo di studio posseduto.

Art. 3 (Durata, Decadenza e Revoca)

1. Il NCV dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta, fatto salvo esigenze motivate.
2. Il NCV, successivamente alla scadenza dell'incarico può proseguire nell'esercizio delle proprie funzioni e, quindi, resta in carica fino all'insediamento del nuovo componente.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 2.
4. I componenti del NCV possono essere revocati dall'incarico, prima della loro naturale scadenza, con provvedimento motivato della Giunta Camerale su proposta motivata del Segretario Generale adottata a seguito dell'accertato mancato svolgimento di tutte o parte delle funzioni previste dal presente regolamento, ovvero nei casi di comportamenti reiterati di scarsa collaborazione, negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento dei propri compiti, di violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di riservatezza.
5. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine, non inferiore a venti giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte degli interessati.

Art. 4 (Organizzazione, Compiti e Compenso)

1. Il NCV opera in posizione di rigorosa autonomia e risponde del proprio operato solo ed esclusivamente alla Giunta camerale dalla quale può essere convocato in ogni momento.
2. Il NCV si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (Ufficio di performance) istituita presso la camera di Commercio, dotata delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
3. L'Organismo di controllo e valutazione:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) Esprime parere obbligatorio sul Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale della Camera;
 - c) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - d) Valida la Relazione sulla performance, di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 150/2009 dello stesso decreto, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali ed a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi espressi di Dirigenti nei confronti del personale assegnato, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni adottati dalla Camera, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) Propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice della Camera sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009;
 - g) E' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti da Unioncamere e dal Dipartimento della funzione pubblica;
 - h) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 - i) Svolge le attività di Controllo Strategico e di Controllo di Gestione con le modalità definite dalla Camera di Commercio e fornisce, comunque, supporto alla struttura dell'Ente a ciò deputata.



4. Nell'atto con il quale viene disposta la nomina viene indicata la durata dell'incarico ed il compenso annuale che non può discostarsi dallo stanziamento definito nel Bilancio di previsione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, al NCV è garantito, senza ritardo, l'accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il NCV ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, anche di natura contabile effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
6. Il NCV può procedere ad audizioni dei dirigenti camerali in ogni fase del Ciclo di gestione della performance.
7. Il NCV garantisce lo svolgimento delle proprie attività in modo continuativo attraverso accessi diretti alla sede camerale o mediante predisposizione di atti e provvedimenti in remoto.

Art. 5 (Attribuzioni della Giunta camerale)

1. Sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dal NCV, anche per il tramite della Struttura interna di supporto, la Giunta camerale:
 - a) verifica l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei conseguenti provvedimenti adottati;
 - b) modifica od integra, anche in corso di esercizio, le priorità o i provvedimenti stessi, ivi compreso, ove necessario e nei limiti delle proprie competenze, la proposizione dell'adozione di misure disciplinari nei confronti del personale dirigente della Camera.
2. La Giunta camerale fuori dai casi di incompatibilità e di conflitto di interessi anche potenziali può avvalersi del supporto del Segretario Generale della Camera di Commercio.

Art. 6 (Doveri di comportamento e di riservatezza)

1. Il NCV deve tenere un comportamento ispirato alla lealtà, correttezza e diligenza, nella consapevolezza che la propria attività è rivolta all'espletamento di funzioni delicate ed importanti, quali il monitoraggio e la valutazione della performance organizzativa complessiva della Camera di Commercio di Salerno.
2. Nello svolgimento delle funzioni l'Organismo si ispira a valori di disinteresse personale, indipendenza e imparzialità ed è tenuto al rigoroso rispetto della riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite durante il mandato e di quelli prodotti.

Art. 7 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio *on line* della Camera ed inserito nella specifica sezione ove sono raccolti altri atti simili.
2. Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 8 (Abrogazioni)

1. A far data dell'adozione del presente Regolamento da parte dell'Organo camerale competente, sono abrogate tutte le disposizioni interne in contrasto con esso.